



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 22/07/2010, esecutiva il 09/08/2010
Entrato in vigore il 1°/10/2010 (primo giorno del secondo mese successivo alla data di esecutività
della deliberazione di approvazione)

Sommaro:

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.
Articolo 1 - Normativa di riferimento	4
Articolo 2 - Oggetto e definizioni	4
Articolo 3 - Competenza	4
Articolo 4 - Servizi funebri	4
Articolo 5 - Cremazione	5
Articolo 6 - Affidamento delle ceneri	5
Articolo 7 - Dispersione delle ceneri	5
Articolo 8 - Atti a disposizione del pubblico	6
Articolo 9 - Controlli e sanzioni	
TITOLO II - SERVIZI CIMITERIALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 10 - Elenco cimiteri	6
Articolo 11 - Disposizione di carattere generale	6
Articolo 12 - Custodia	6
Articolo 13 - Responsabilità	7
Articolo 14 - Smaltimento rifiuti	7
Articolo 15 - Requisiti per la sepoltura a Santa Margherita Ligure.	8
Articolo 16 - Camera mortuaria	8
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	8
Articolo 17 - Inumazione	8
Articolo 18 - Cippo	8
Articolo 19 - Tumulazione	9
Articolo 20 - Deposito provvisorio	9
CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Articolo 21 - Esumazioni ordinarie	9
Articolo 22 - Esumazioni straordinarie	10
Articolo 23 - Estumulazioni	10
Articolo 24 - Oggetti sepolti	11
Articolo 25 - Materiale recuperato	11
CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI	
Articolo 26 - Orario	11
Articolo 27 - Ingresso	11
Articolo 28 - Divieti	12
Articolo 29 - Riti funebri	12
Articolo 30 - Campi comuni: epigrafi, monumenti, ornamenti.	12
Articolo 31 - Fiori, piante e materiali ornamentali	13
TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I - TIPO E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	
Articolo 32 - Sepolture private	13
Articolo 33 - Durata delle concessioni	13
Articolo 34 - Modalità di concessione	13
Articolo 35 - Uso delle sepolture private	14
Articolo 36 - Manutenzione delle sepolture private	14
Articolo 37 - Modalità ed oneri di acquisizione delle sepolture private	14

Articolo 38 - Termini per la costruzione di sepoltura privata	14
CAPO II - SUBENTRI – RINUNCE	
Articolo 39 - Subentri	15
Articolo 40 - Rinuncia a sepolture private comuni	15
Articolo 41 - Rinuncia a concessioni di aree per costruzione di sepolture private	15
CAPO III REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE	
Articolo 42 – Revoca	15
Articolo 43 - Decadenza	16
Articolo 44 – Estinzione	16
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	
CAPO I - AUTORIZZAZIONI ED IMPRESE	
Articolo 45 - Disciplina generale	17
Articolo 46 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	17
Articolo 47 - Recinzione aree e materiale di scavo	17
Articolo 48- Introduzione e deposito materiale	17
Articolo 49 - Orario di lavoro – Sospensione dei lavori	18
Articolo 50 - Collocazione di ricordi funebri	18
CAPO II - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Articolo 51 - Caratteristiche costruttive dei loculi	18
Articolo 52 - Progettazione e costruzione di sepolture private	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	
Articolo 53 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	19
Articolo 54 – Mappa	19
Articolo 55 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	19
CAPO II - NORME FINALI	
Articolo 56 - Efficacia delle disposizioni	20
Articolo 57 - Sanzioni	20
Articolo 58 - Disposizioni finali	20
Articolo 59 - Entrata in vigore	20

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è formulato in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n. 130, della L.R. n. 24 del 04/07/2007, della L.R. n. 34 del 06/08/2009, del regolamento regionale 11/03/2008 n. 1, della deliberazione della G.R. n. 258 del 14/03/2002 e delle leggi sanitarie in materia.

Articolo 2 - Oggetto e definizioni

Il contenuto di questo regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano la polizia mortuaria e cimiteriale in ambito comunale, sono dirette a tutte le persone ed alla pubblica amministrazione e tendono a prevenire quei pericoli che possono derivare dalla morte delle persone.

Le definizioni che ricorrono nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: è il contenitore ove viene posta la salma da seppellire di materiale previsto dalla normativa vigente;
- b) *inumazione*: s'intende la sepoltura della salma in terra;
- c) *tumulazione*: è la sepoltura di una salma in un loculo o tomba;
- d) *traslazione*: è il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro nell'ambito dello stesso cimitero od in un altro;
- e) *esumazione*: è il recupero dei resti ossei dalla terra;
- f) *estumulazione*: è il recupero dei resti ossei o mortali da un loculo od una tomba;
- g) *ossario comune*: è il luogo ove vengono accolti i resti ossei a seguito di esumazioni ed estumulazioni e dei quali alcuno ha chiesto diversa destinazione;
- h) *nicchia cineraria*: è il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri conseguenti ad una cremazione;
- i) *cinerario comune*: è il luogo ove vengono accolte le ceneri provenienti da cremazione e destinate a dispersione su espressa volontà in vita del defunto.

Articolo 3 - Competenza

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e giusta deliberazione della G.R. n. 258 del 14/03/2002.

Le suddette funzioni possono essere delegate a personale comunale competente in materia.

Articolo 4 - Servizi funebri

I servizi funebri possono essere a pagamento o gratuiti. Quelli a pagamento sono svolti da un'agenzia di pompe funebri autorizzata dal comune; nel caso in cui il defunto non abbia familiari che possano provvedere alle esequie a ciò provvede il comune tramite i Servizi sociali.

L'impresa di pompe funebri cura tutto il procedimento funerario sino alla sepoltura della salma con le modalità ed i compiti indicati dall'art. 6 bis L.R. 04/07/2007 n. 24 introdotto con l'art. 4 L.R. 11/03/2008 n. 4.

Articolo 5 - Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso previa acquisizione del certificato rilasciato dal medico necroscopo dal quale deve risultare l'inesistenza di qualsiasi sospetto di morte dovuta a reato oppure, nel caso di morte improvvisa e sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima dal quale si evince che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata:

- a) su disposizione testamentaria del defunto;
- b) a seguito di iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini quello della cremazione degli associati certificata dal rappresentante legale della stessa;
- c) in assenza delle ipotesi di cui sub a) e b) o di qualsiasi altra espressione di volontà fatta in vita dal defunto, su volontà del coniuge od, in mancanza, dei parenti più prossimi di cui agli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. (parenti ed affini entro il 6° grado) ed, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi con dichiarazione fatta al comune di decesso o di residenza;
- d) in caso di minore o di interdetto provvede a manifestare la volontà il tutore.

In presenza di volontà testamentaria l'esecutore testamentario od, in sua assenza, i familiari devono rispettare le ultime volontà del defunto e dare loro esecuzione anche se di avviso contrario chiedendo l'autorizzazione alla cremazione.

Su richiesta dei familiari il comune autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti; in caso di irreperibilità di un qualsiasi parente di cui alla lett. c) si procede trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di apposito avviso. In queste ipotesi non è più necessario acquisire il certificato necroscopico.

Articolo 6 - Affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna sigillata contenente un numero identificativo, nonché i dati anagrafici del deceduto, la data di morte e quella della cremazione.

Nel rispetto della volontà del defunto i familiari indicati alla lett. c) dell'articolo precedente e secondo le modalità ivi indicate possono chiedere la tumulazione, l'interramento, l'affidamento o la dispersione delle ceneri nei luoghi previsti e consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Nel caso di affidamento ad uno dei familiari si procede all'annotazione su un apposito registro del suo nominativo; egli deve garantire la localizzazione dell'urna, la sua buona conservazione, nonché la continuità della custodia.

L'affidatario dell'urna, nonché eventuali suoi eredi, possono in qualsiasi momento chiedere la sua tumulazione od interrimento oppure la dispersione delle ceneri nel luogo appositamente previsto dal comune.

Articolo 7 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita solamente su volontà espressa con atto testamentario del *de cuius* od altra dichiarazione scritta.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso; nell'ipotesi in cui la dispersione debba avvenire in un comune diverso da quello del decesso occorre anche il nulla osta di quel comune.

La dispersione delle ceneri deve essere fatta a cura di uno dei familiari di cui all'art. 5 c. 2 lett. c) oppure da un soggetto diverso all'uopo risultante da apposito atto scritto del defunto.

Fatta salva la possibilità di poter procedere alla dispersione delle ceneri in aree private, all'aperto, con il consenso del proprietario, per quanto concerne l'area cimiteriale la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, individua il luogo all'interno del cimitero destinato esclusivamente a tale scopo.

La dispersione delle ceneri in mare deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dall'approdo più vicino; essa non è consentita nei tratti costieri soggetti a campionatura per la balneazione nei giorni in cui viene fatta. La richiesta, a cura degli interessati, deve essere fatta su apposito modulo predisposto dal comune; l'attività dell'ufficio comunale è limitata a quello di verbalizzante rimanendo a totale carico dell'interessato le modalità e le spese per le operazioni in mare, nonché il pagamento di una eventuale tariffa che l'Amministrazione può adottare con specifico provvedimento.

Considerata l'esigua portata dei torrenti cittadini non è consentita in essi la dispersione delle ceneri.

Articolo 8 - Atti a disposizione del pubblico

Sono a disposizione dell'utenza presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) il presente regolamento;
- c) l'elenco dei servizi prestati dall'Amministrazione comunale..

Articolo 9 - Controlli e sanzioni

Il corpo di Polizia Municipale è autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria comminando le sanzioni previste dall'art. 5 bis L.R. 24/2007 introdotto con l'art. 3 L.R. 4/2008 per le violazioni ivi indicate, salvo che il fatto non costituisca reato.

TITOLO II - SERVIZI CIMITERIALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Elenco cimiteri

Nel comune di Santa Margherita Ligure attualmente sono presenti tre siti destinati a cimiteri di cui il principale insiste nel centro urbano, mentre due più piccoli si trovano nelle frazioni di San Lorenzo della Costa e Nozarego.

Articolo 11 - Disposizione di carattere generale

E' vietata la sepoltura di cadaveri in luogo diverso dai cimiteri fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 101, 102 e 105 D.P.R. 285/1990.

Alla manutenzione dei cimiteri il comune provvede, di regola, con proprio personale.

Tutte le operazioni riguardanti il trattamento di cadaveri o loro resti, nonché di prodotti abortivi e del concepimento sono di esclusiva competenza degli addetti al cimitero.

Articolo 12 - Custodia

In tutti i cimiteri, possibilmente, deve essere assicurato un servizio di custodia.

L'addetto al cimitero, inteso nel senso di colui che svolge le funzioni di custodia od in assenza di tale figura il necroforo, per ogni cadavere, parte di esso od ossa ricevuti ritira e conserva presso il proprio ufficio il permesso alla sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di stato civile di cui all'art. 6 D.P.R. 285/1990; egli, inoltre, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. cit. iscrive giornalmente in un apposito registro vidimato dal Sindaco quale autorità sanitaria, in doppio esemplare, le generalità delle persone i cui cadaveri vengono inumati, tumulati o sono stati cremati con tutte le informazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) del secondo comma dell'art. 52 cit..

Il predetto registro, fatta salva la normativa sulla *privacy*, è tenuto a disposizione di chiunque vi abbia interesse e può essere consultato solo alla presenza di chi materialmente lo detiene.

Il custode deve garantire il decoro del luogo eventualmente segnalando all'Amministrazione ogni situazione di degrado.

Articolo 13 - Responsabilità

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non si assume alcuna responsabilità per danni provocati nei cimiteri, da persone estranee alla sua struttura, a cose di proprietà di privati (a titolo esemplificativo: furti, danneggiamenti di tombe, ecc.) o per danni causati a persone e/o cose dall'utilizzo con negligenza, imprudenza o imperizia di strumenti e/o mezzi del comune a disposizione dell'utenza ed a seguito del loro uso (es. scale con ruote).

Articolo 14 - Smaltimento rifiuti

I rifiuti quali fiori, ceri, corone ecc. devono essere raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dell'utenza all'interno del cimitero e vengono svuotati a cura degli addetti nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

E' severamente vietato depositare nei suddetti cassonetti rifiuti costituiti da materiali solidi quali rottami, lapidi e simili i quali dovranno essere avviati separatamente negli appositi siti di smaltimento.

I rifiuti provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione diversi dalle parti o resti del corpo umano quali possano essere avanzi di indumenti, decori, ecc. sono classificati ai fini dello smaltimento rifiuti speciali. La raccolta di essi durante le suddette operazioni deve avvenire con particolare cura e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica poiché essi sono equiparati ai materiali infetti ospedalieri; a tal proposito essi, prima del loro confezionamento ed allontanamento, devono essere separati dalle parti di cadavere, da altro materiale a contatto quale zinco e piombo, devono essere disinfestati e quindi immessi in apposito contenitore a perdere a doppio strato dotato di sistema di chiusura. Tali contenitori dovranno essere immediatamente distinguibili sia per il colore sia per la scritta "rifiuti cimiteriali trattati".

Lo smaltimento dei predetti rifiuti dovrà avvenire mediante trasporto con mezzi autorizzati ad un luogo di incenerimento.

I rifiuti di zinco e piombo recuperati dalle operazioni di estumulazione dovranno essere immediatamente trasportati ai centri di recupero dopo avvenuta disinfestazione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfestanti.

I resti umani di esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, privati od alla cremazione.

Articolo 15 - Requisiti per la sepoltura a Santa Margherita Ligure.

Per essere tumulati in uno dei cimiteri cittadini occorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nato a Santa Margherita Ligure ed ivi residente al momento della nascita;
- b) nato a Santa Margherita Ligure ed ivi residente al momento della morte;
- c) nato altrove, ma residente a Santa Margherita Ligure al momento del decesso;
- d) ne nato ne residente in questo comune al momento della morte, ma che vi siano sepolti parenti e/o affini in linea retta o collaterale sino al secondo grado, nonché il coniuge in uno qualsiasi dei cimiteri cittadini.

Nel cimitero del centro urbano sono sepolte le salme delle persone che avevano qui la residenza fatto salvo il desiderio delle stesse espresso in vita di essere tumulate in un cimitero frazionale; in tale caso si dovrà verificare la possibilità materiale di soddisfare questo desiderio con la disponibilità di posto.

Nei cimiteri frazionali saranno tumulate le salme delle persone decedute che nella frazione avevano la loro dimora abituale fatto salvo il desiderio espresso in vita di essere tumulate nel cimitero urbano.

Oltre alle persone di cui al primo comma possono essere altresì sepolte nei cimiteri cittadini coloro che hanno la disponibilità di strutture private (cappelle) indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o del luogo di morte.

Articolo 16 - Camera mortuaria

Il personale addetto al cimitero deve mantenere un locale adibito a camera mortuaria adeguatamente arredato per l'eventuale deposizione del feretro in attesa del seppellimento e nelle more che i familiari compiano tutte le necessarie formalità.

Nell'ipotesi in cui nelle successive 48 ore dal suo deposito alcuno abbia provveduto alla richiesta di sepoltura provvede d'imperio il comune tramite i propri addetti con la sua inumazione in un campo comune ai sensi dell'art. 50 lett. a) D.P.R. 285/1990.

La stessa procedura va seguita nell'ipotesi in cui, anziché nella camera mortuaria, il feretro venga temporaneamente alloggiato in cappella od altro luogo privato situato all'interno del cimitero.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 17 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione tenendo conto delle loro caratteristiche geologiche e mineralogiche.

Tali campi sono divisi in riquadri contrassegnati da numeri e lettere e le inumazioni avvengono iniziando da una estremità procedendo senza soluzione di continuità fila per fila.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi comuni per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, salvo che non sia richiesta una sepoltura privata intendendo per ciò quella della durata ultradecennale effettuata in aree di concessione.

Articolo 18 - Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contrassegnata da un cippo messo dal comune portante un numero progressivo e costituito da materiale resistente alle intemperie ed agli agenti

atmosferici; su di esso verrà apposta, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale resistente ad agenti esterni indicante la data di nascita e di morte del defunto.

Su richiesta del privato, il comune potrà autorizzare, in sostituzione del cippo, l'installazione di una copertura della tomba in pietra od in marmo le cui dimensioni massime saranno determinate, in via generale, con espresso provvedimento della giunta comunale al fine di uniformare tutte le lapidi dei campi cimiteriali. Su queste lapidi dovranno essere apposti solamente il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed, eventualmente, una breve epigrafe di ricordo di non più di dieci parole.

L'installazione e la manutenzione delle lapidi e delle tombe sono a completo carico degli aventi causa i quali dovranno assicurare un adeguato decoro in considerazione del rispetto del luogo in genere e di tutti gli altri defunti.

In caso di incuria, abbandono o per morte degli aventi diritto di sepoltura privata il comune, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario addebitando agli stessi le spese sostenute.

Articolo 19 - Tumulazione

Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette, urne cinerarie, resti ossei in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o da concessionari di aree ove si intende conservare per un periodo determinato od in perpetuo le spoglie mortali.

Per quanto concerne le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si osservano gli artt. 76 e 77 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 od altra normativa successivamente entrata in vigore.

Articolo 20 - Deposito provvisorio

Su richiesta dei familiari del defunto o di chi li rappresenta il feretro può essere provvisoriamente deposto in un apposito loculo previo pagamento di una cauzione stabilita dall'Amministrazione comunale che sarà decurtata successivamente dal costo totale della concessione od in una sepoltura privata disponibile su autorizzazione scritta del proprietario.

Il deposito provvisorio è stabilito con provvedimento del responsabile del procedimento solo se:

- a) è in corso di costruzione una sepoltura privata e sino alla concessione dell'agibilità;
- b) si devono effettuare lavori di ristrutturazione in tombe private.

La durata del deposito non può essere superiore ai dodici mesi e, comunque, sino all'ultimazione dei lavori necessari alla tumulazione; in tale ultimo caso il deposito può essere autorizzato *una tantum* per ulteriori dodici mesi.

Scaduto il termine concesso, compresa l'eventuale proroga, senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro l'addetto al cimitero provvederà all'inumazione in un campo comune; tale salma una volta interrata non potrà più essere tumulata in loculi provvisori, ma solo in quelli definitivi o cremata.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 21 - Esumazioni ordinarie

Ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 285/90 le esumazioni ordinarie si effettuano dopo dieci anni dall'avvenuta inumazione; le fosse liberate dal feretro possono essere utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno eccettuato il periodo dal 15 giugno al 15 settembre con il rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Nel caso di salma completamente mineralizzata le ossa raccolte vanno depositate in un ossario comune salvo la richiesta di collocamento in una sepoltura privata; esse devono essere collocate in apposite cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria massiva deve essere portato a conoscenza della cittadinanza mediante affissione con congruo anticipo di apposito avviso all'ingresso cimiteriale a cura dell'addetto al cimitero.

Articolo 22 - Esumazioni straordinarie

Si ha esumazione straordinaria della salma quando si procede prima della scadenza del termine ordinario decennale; essa può avvenire solo su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, o su richiesta dei familiari per il suo trasferimento in un'altra sepoltura od altro cimitero o per la cremazione.

Non è consentita la esumazione straordinaria in determinati periodi stabiliti dall'art. 84 D.P.R. 285/90, salvo i casi ordinati dalla magistratura, e precisamente da maggio a settembre eccettuata l'ipotesi che un vigente regolamento di igiene la ammetta e quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva e non siano trascorsi almeno due anni dal decesso e che il responsabile sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Prima di procedere occorre verificare da qualsiasi documentazione reperibile se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive e/o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Articolo 23 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie; le prime sono quelle che si effettuano allo scadere del periodo della concessione stabilito dall'Amministrazione comunale quando non trattasi di tumulazione avvenuta in sepoltura privata o perpetua, mentre le seconde sono quelle fatte a richiesta dei familiari trascorsi non più di venti anni dall'avvenuta sepoltura e quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Ogni anno, entro il mese di settembre, verrà redatto a cura del servizio competente un elenco delle concessioni temporanee scadenti l'anno successivo il quale verrà affisso presso ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e vi rimarrà per tutto l'anno interessato.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali seguendo una programmazione dagli stessi prevista.

Ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 285/90 qualora le salme estumulate si trovassero in condizione di completa mineralizzazione si potrà provvedere alla raccolta dei resti mortali in cassette di zinco, sentito il parere del responsabile sanitario, le quali saranno depositate in cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa richiesta degli aventi diritto e dietro corresponsione di una tariffa; qualora allo scadere della concessione a tempo determinato del loculo nessuno ha provveduto a presentare domanda per la collocazione dei resti mortali negli appositi siti previsti oppure non è stato versato quanto dovuto si procederà alla loro collocazione in un ossario comune.

Qualora la salma estumulata non si trovi in condizioni di completa mineralizzazione e salvo diversa indicazione nella domanda di estumulazione esso sarà avviato per la inumazione in un campo comune.

E' fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere all'atto dell'estumulazione la successiva ritumulazione del feretro la quale potrà essere concessa dal responsabile del servizio competente a condizione che vengano seguite tutte le procedure per una idonea sistemazione del cofano di legno onde garantirne una sicura sepoltura. In tale ultima ipotesi non sarà più consentita una seconda estumulazione.

Articolo 24 - Oggetti sepolti

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni i familiari od altri aventi diritto presumono che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali depositi nel feretro essi possono darne comunicazione al custode del cimitero e/o necroforo al momento della richiesta dell'operazione e comunque prima che essa avvenga.

Gli oggetti rinvenuti e reclamati dagli aventi causa sono ad essi consegnati e di detta consegna viene redatto apposito processo verbale contenente, oltre alle generalità di tutti i firmatari, una dettagliata descrizione di ciò che è stato rinvenuto e copia di esso viene consegnata a ciascuno degli interessati, mentre una viene conservata agli atti.

In caso di ritrovamento di oggetti in occasione di esumazioni ed estumulazioni senza che vi sia stata preventiva richiesta da parte di alcuno essi verranno tenuti in deposito, a disposizione di eventuali aventi diritto, dalla Polizia Municipale per un anno trascorso il quale, senza che vi sia stato alcun reclamo, essi verranno liberamente alienati dal comune e le eventuali somme ricavate verranno utilizzate per il miglioramento dei siti cimiteriali.

Articolo 25 - Materiale recuperato

Tutto il materiale e le opere installate sulle sepolture comuni o private recuperato al momento dell'esumazione od alla scadenza della concessione qualora non reclamati almeno trenta giorni prima di quello previsto per l'esumazione o della scadenza della concessione da parte degli aventi diritto passano di proprietà del comune che potrà impiegarli per il miglioramento dei cimiteri.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per essere collocate sulle sepolture di qualche parente che ne sia sprovvisto sempre che si trovino in buono stato di conservazione e siano al contempo idonee allo scopo.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 26 - Orario

L'orario di apertura al pubblico è fissato dal Sindaco e varia secondo le stagioni ed in particolare distinguendo i periodi di vigenza dell'ora solare e di quella legale.

L'avviso di chiusura è dato da un segnale acustico, percettibile in qualsiasi punto del cimitero, almeno trenta minuti prima della chiusura onde consentire ai visitatori di poter comodamente uscire.

Articolo 27 - Ingresso

L'ingresso nei cimiteri è consentito solo a piedi, fatte salve le necessità delle persone disabili (es. carrozzina).

E' vietato entrare nel cimitero:

- a) a coloro che sono accompagnati da cani od altri animali;
- b) a coloro in evidente stato di ubriachezza o che vestono in modo indecoroso o, comunque, in una situazione tale non confacente con la dignità del luogo;
- c) a coloro che intendono chiedere elemosina od altra carità;
- d) ai bambini inferiori ai dieci anni non accompagnati da adulti.

Articolo 28 - Divieti

Nei cimiteri è vietato qualsiasi comportamento od atto irriverente od incompatibile con il luogo ed, in particolare, non è consentito:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, ballare e parlare ad alta voce;
- b) entrare e girare in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo di locomozione, salvo gli autorizzati;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti vari fuori degli appositi contenitori;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori e quant'altro vi sia;
- e) danneggiare qualsiasi cosa di proprietà del comune o di privati;
- f) disturbare i visitatori anche con la sola offerta di vendita di fiori od altri oggetti;
- g) turbare il libero svolgimento di cortei, riti funebri e commemorazioni;
- h) assistere ad esumazione e/o estumulazioni di salme senza la presenza di parenti del defunto;
- i) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse un comportamento scorretto verso la sacralità del luogo sino a giungere ad essere offensivo verso il culto dei morti sarà invitato ad uscire dal personale addetto anche, occorrendo, mediante il ricorso all'opera della Polizia Municipale od altra forza pubblica.

Articolo 29 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto sia per la collettività.

E' garantita parità di trattamento per tutti i defunti prescindendo dal loro credo religioso.

In occasione di riti che comportino un massiccio afflusso di pubblico (es. celebrazioni religiose all'interno del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre) è necessario dare preventivo avviso al custode od altro addetto al cimitero.

Articolo 30 - Campi comuni: epigrafi, monumenti, ornamenti.

Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ornamenti del materiale, del colore, delle misure e delle forme che l'Amministrazione comunale stabilisce onde garantire una situazione di uguaglianza fra tutti i defunti ivi sepolti lasciando, comunque, libera la scelta ai familiari circa la tipologia da apporre.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi rituali espressioni. Essa deve essere in lingua italiana; è consentita la citazione in altre lingue purchè accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero da utilizzare come portafiori.

E' consentita l'apposizione di fotografie purchè eseguita in modo tale da garantirne la permanenza nel tempo.

E' pure consentito il collocamento di vasi o piantine di fiori avendo cura che siano garantite l'altezza stabilita e la non invasione di tombe o passaggi altrui.

Articolo 31 - Fiori, piante e materiali ornamentali

Gli ornamenti di fiori avvizziti dovranno essere rimossi a cura di chi ha provveduto a comporli o deporli. Qualora tali ornamenti siano in una situazione di tale degrado da rendere indecoroso il luogo l'addetto al cimitero li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio ad opera del personale comunale tutti i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o che si trovino in una tale situazione di degrado da non essere più confacenti allo scopo per cui sono stati collocati.

TITOLO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPO E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.

Articolo 32 - Sepulture private

Per le sepulture private è concesso l'uso di aree per la costruzione da parte del privato, sia persona fisica sia ente, di tombe di famiglia.

La costruzione a cura e spese del concessionario ha come finalità la tumulazione individuale per familiari o per collettività; la superficie dei singoli lotti, la dimensione e l'altezza massima delle tombe sono stabilite in sede di autorizzazione alla edificazione.

La concessione in uso dei manufatti costruiti dal comune può riguardare:

- a) sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc);
- b) sepulture per famiglie e collettività (bilocali, campetti, tombe di famiglia, ecc).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un prezzo di cui ad apposito tariffario.

La concessione del manufatto costruito dal comune è regolata da apposito contratto-tipo approvato dall'Amministrazione comunale.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato su bene demaniale e della quale il comune conserva la nuda proprietà.

Qualsiasi diritto d'uso su aree o manufatti destinati ad accogliere sepulture private deve risultare da apposito atto scritto contenente tutte le indicazioni atte ad individuare la concessione, i beneficiari, le condizioni della stessa e tutte le norme che regolano il diritto d'uso.

Articolo 33 - Durata delle concessioni

La durata della concessione a privati od enti di aree per la costruzione di manufatti destinati rispettivamente a famiglie e collettività non può essere superiore ai 99 anni, eventualmente rinnovabili ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 285/90, fatto salvo, comunque, il diritto del comune di stabilire un limite inferiore.

La durata della concessione è di 35 anni per i loculi o comunque per le sepulture private individuali costruite dal comune.

Per quanto concerne gli ossarietti e le nicchie cinerarie la durata della concessione è di 99 anni.

Articolo 34 - Modalità di concessione

L'assegnazione dei manufatti costruiti dal comune avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda e solo in presenza di un familiare defunto.

Non è consentita la prenotazione per eventuali loculi costruendi od esistenti in assenza di defunto da seppellire.

La predetta concessione non può essere ceduta a terzi, ma solamente ritornata al comune al termine della sua durata od in caso di dismissione della sepoltura.

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglie (es. cappelle) è consentita secondo la disponibilità di terreno e seguendo come priorità l'ordine di presentazione della domanda

La concessione non può essere fatta a persona od enti che la utilizzino a fini di lucro.

Articolo 35 - Uso delle sepolture private

Ai sensi dell'art. 93 c. 1 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e loro familiari.

Ai fini di cui sopra debbono intendersi per familiari del concessionario:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualsiasi grado;
- b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei ed uterini);
- c) il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- d) i generi e le nuore;
- e) i suoceri e le suocere.

Per gli ascendenti ed i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro al momento dell'ottenimento della concessione.

Ai sensi dell'art. 93 c. 2 D.P.R. 285/90 può essere consentita dal comune la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con uno dei suddetti su espressa richiesta del concessionario.

Articolo 36 - Manutenzione delle sepolture private

Le sepolture private costruite dai concessionari dell'area devono essere mantenute in ordine da loro stessi per qualsiasi intervento ordinario o straordinario, nonché per l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse necessari per ragioni di decoro, sicurezza od igiene.

Nelle sepolture private costruite dal comune (es. loculi in concessione) e la cui tipologia costruttiva sia tale da presentarsi come un fronte unico è lo stesso comune che provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti ed i concessionari concorrono annualmente con un apposito canone, qualora previsto dal tariffario, in ragione del numero delle concessioni.

Per la manutenzione straordinaria delle costruzioni di cui al secondo comma il comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie e progetti ed è a suo carico.

Non fanno parte della manutenzione straordinaria e sono pertanto a carico del concessionario le parti decorative da lui costruite od installate, gli eventuali corpi e manufatti dallo stesso aggiunti, l'ordinaria pulizia e quegli interventi di lieve importanza che non necessitano di particolari strumenti.

Articolo 37 - Modalità ed oneri di concessione delle sepolture private

Per quanto concerne le modalità e gli oneri di concessione del terreno per la costruzione in proprio di una sepoltura privata e di una costruita dal comune si rinvia ad un tariffario disciplinato in apposito provvedimento.

Articolo 38 - Termini per la costruzione di sepoltura privata.

La concessione in uso di area per la costruzione a cura e spese di privati di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie impongono al beneficiario la presentazione di

un progetto e l'inizio dell'esecuzione delle opere entro sei mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativi e, trattandosi di sito di particolare valenza, terminate entro dodici mesi dal loro inizio.

Qualora l'area non sia ancora disponibile il suddetto termine decorre dalla disponibilità dell'area.

CAPO II - SUBENTRI – RINUNCE

Articolo 39 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e/o le altre persone di cui all'art. 35 che hanno diritto ad essa sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro un anno dalla data dell'evento chiedendo contestualmente l'aggiornamento per variazione dell'intestatario della concessione fornendo il suo nominativo..

L'Amministrazione comunale venuta a conoscenza che sono trascorsi almeno cinque anni dalla data del decesso dell'originario concessionario senza che alcuno degli obbligati abbia provveduto a regolarizzare la posizione circa l'intestazione della concessione dichiara la decadenza della medesima.

Il comune, inoltre, accertato che la famiglia si è estinta perché non esiste più nessuno degli aventi diritto di cui all'art. 35 o non è dato rintracciare alcuna volontà testamentaria di almeno uno di essi, trascorsi 10 anni dall'ultima sepoltura per inumazione o 20 anni per tumulazione, pronuncia la decadenza della concessione.

Articolo 40 - Rinuncia a sepolture private comuni

Il comune diventa titolare della sepoltura individuale quando la salma viene trasferita in altra sede per qualsiasi motivo. In tali casi spetterà al concessionario od altri aventi titolo il rimborso di una somma eventualmente prevista dal tariffario.

Articolo 41 - Rinuncia a concessioni di aree per costruzione di sepolture private

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepolture a cura di privati (cappelle) quando:

- a) il concessionario non porta a termine la costruzione;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia libero da salme, ceneri o resti mortali.

Ai concessionari rinuncianti è riconosciuto da parte del comune accettante un indennizzo quantificato nel tariffario.

La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizioni.

CAPO III REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Articolo 42 - Revoca

Ai sensi dell'art. 92 c. 2 D.P.R. 285/90 le concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma qualora si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di un'area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliare o topograficamente modificare il cimitero e/o per qualsiasi altro motivo di interesse pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente la concessione viene revocata dallo stesso ufficio che l'ha rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei relativi presupposti ed, in primo luogo, dei provvedimenti deliberativi del comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso gratuito, per il tempo rimanente della concessione o per 99 anni nel caso di revoca di concessione perpetua, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in una zona o costruzione individuata dall'Amministrazione, con spesa a carico di quest'ultima per il trasferimento delle spoglie mortali dal vecchio al nuovo luogo di sepoltura.

Delle intenzioni del comune e della relativa decisione presa deve essere data notizia al concessionario qualora conosciuto ed, in caso contrario, mediante affissione all'albo pretorio e nel cimitero, per almeno 60 giorni, di apposito avviso nel quale verrà indicato il giorno di traslazione della salma. Nel giorno fissato questa operazione avverrà anche in assenza del concessionario qualora conosciuto.

Articolo 43 - Decadenza

La decadenza della concessione avviene quando si verifica almeno uno dei seguenti casi:

- a) la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali entro 30 giorni dall'effettiva entrata in possesso del titolare, salvo motivi di forza maggiore od altri indipendenti dalla sua volontà;
- b) sia oggetto di lucro o speculazione accertati;
- c) violazione del divieto di cessione in uso tra privati ai sensi dell'art. 34;
- d) non si sia provveduto all'inizio della costruzione entro i termini ai sensi dell'art. 38;
- e) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti dall'atto di concessione.

Prima di provvedere alla pronuncia di decadenza il comune deve procedere con idonea diffida ad adempiere a carico del concessionario od altri aventi diritto, qualora reperibili; in caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'albo pretorio del comune, nel cimitero e sul sito *Internet*.

Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla eventuale traslazione della salma, delle ceneri o dei resti mortali rispettivamente in un campo comune, in un cinerario comune, in un ossario comune.

Avvenuta la suddetta operazione l'Ufficio Tecnico comunale procederà con idonea perizia finalizzata al restauro delle opere od alla loro demolizione rimanendo il tutto nella totale disponibilità del comune.

Articolo 44 - Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica o per scadenza del termine fissato dalla concessione o per soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 D.P.R. 10/09/1990 n. 285

Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso di elementi mobili, ricordi, oggetti, decorazioni e simili.

Qualora allo scadere della concessione gli interessati non avessero provveduto preventivamente per la collocazione delle salme, delle ceneri o dei resti ossei il comune procederà, previo avviso ai predetti, alla loro sistemazione rispettivamente in un campo comune, in un cinerario comune, in un ossario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - AUTORIZZAZIONI ED IMPRESE

Articolo 45 - Disciplina generale

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni di sepolture private, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie non di pertinenza del comune gli interessati devono chiedere la relativa concessione secondo la normativa vigente; in particolare l'istanza dovrà contenere il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente così come previsto dall'art. 94 D.P.R. 285/90.

Per l'esecuzione dei lavori il concessionario si può avvalere dell'opera di privati imprenditori a sua libera scelta.

A seconda della tipologia dell'intervento potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi durante i lavori la cui entità sarà stabilita dall'Ufficio Edilizia Privata..

E' vietato tassativamente alle imprese di svolgere attività di accaparramento di lavori all'interno dei cimiteri e qualsiasi altra attività comunque censurabile ed il relativo personale deve tenere un comportamento consono con la sacralità del luogo in cui opera.

Articolo 46 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dai competenti organi comunali secondo la normativa vigente ed, in particolare, le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/90, le leggi sanitarie, quelli locali e quella del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero massimo di salme che possono essere tumulate nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero e la loro costruzione non può eccedere i limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle altre opere confinanti ed ai servizi del cimitero.

Le varianti essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate ai sensi e con le modalità di cui al primo comma.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione non occorre presentare alcun progetto essendo sufficiente comunicare all'Ufficio Tecnico comunale il tipo di intervento finalizzato ad ottenere l'assenso per l'esecuzione.

Articolo 47 - Recinzione aree e materiale di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose e/o persone.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e nei siti all'uopo predisposti evitando di spargerli o di imbrattare o danneggiare opere; in tali casi l'impresa dovrà provvedere a pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 48- Introduzione e deposito materiale

E' permessa la circolazione di veicoli non motorizzati delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e nei luoghi previsti.

La sosta è consentita solo per il tempo necessario per lo scarico del materiale sotto la diretta sorveglianza del personale comunale.

In caso di necessaria deroga alla disposizione del primo comma dovrà essere fatta apposita istanza all'Ufficio Tecnico che valuterà caso per caso.

Articolo 49 - Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

L'Amministrazione comunale stabilisce nell'atto amministrativo di autorizzazione alla costruzione di tombe di famiglia anche l'orario giornaliero di lavoro onde renderlo compatibile con l'accesso dei visitatori al cimitero.

E' fatto comunque divieto di lavorare nei giorni festivi, salvo particolari necessità tecniche e/o d'urgenza.

In occasione della commemorazione dei defunti l'Ufficio Tecnico comunale provvederà a disciplinare il comportamento da tenere da parte delle imprese per l'introduzione e per la posa in opera del materiale.

Nella ricorrenza di cui al precedente comma le imprese costruttrici devono sospendere i lavori per le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dell'area ove esse insistono.

Articolo 50 - Collocazione di ricordi funebri

I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, ornamenti e similari di aspetto e contenuto rispettosi del luogo.

Qualora venisse apposto qualsiasi ornamento che contrastasse con la dignità del luogo l'addetto al cimitero lo segnala ai propri superiori al fine di provvedere di conseguenza.

CAPO II - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Articolo 51 - Caratteristiche costruttive dei loculi

I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti realizzati in modo da poter essere separati tra loro.

I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno onde impedire la fuoriuscita di liquidi verso l'esterno.

La struttura del loculo o del manufatto sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq..

Le pareti dei loculi sia verticali sia orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del loculo deve essere effettuata al momento della sua occupazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 76 D.P.R. 285/90, con muratura di mattoni pieni ed intonacatura.

Articolo 52 - Progettazione e costruzione di sepolture private

Ottenuta la concessione dell'area, l'interessato entro sei mesi dovrà presentare adeguato progetto per il rilascio della autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire come da vigenti disposizioni di legge in materia edilizia.

La costruzione dovrà essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dei titoli abilitativi così come previsto dall'art. 38, pena la decadenza.

I singoli progetti seguono la procedura prevista in materia di edilizia privata.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera che comportino modifiche della superficie utile pena la decadenza della concessione stessa. Qualora tali varianti si rendessero necessarie per la costruzione dell'opera esse devono essere richieste ed autorizzate prima dell'esecuzione dei lavori.

La costruzione delle opere deve essere circoscritta alla area concessa e non deve essere di pregiudizio ai confinanti ed ai servizi cimiteriali.

Il concessionario è responsabile della stabilità del terreno su cui insiste la costruzione e di quello immediatamente adiacente.

Per quanto non disciplinato in questo articolo in materia di edilizia funeraria si rinvia alla normativa di carattere generale e speciale vigente al momento

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 53 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione comunale può riservare all'interno dei singoli cimiteri un'apposita area ove potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti ossei di cittadini che si sono distinti per la propria opera intellettuale o per servizi resi alla comunità

Articolo 54 - Mappa

Per ogni cimitero è tenuto un registro delle sepolture; esso deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichi un evento inerente una inumazione, una tumulazione od una traslazione.

Nello stesso registro devono essere indicate le concessioni ed i concessionari. Detto registro denominato "mappa" costituisce documento probatorio, sino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Alla numerazione della mappa corrisponde la sepoltura esistente nel cimitero e sulla quale va apposto il relativo numero.

Sulla mappa va annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni variazione inerente a quella sepoltura.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero del permesso di seppellimento;
- c) le generalità del concessionario ed i dati relativi alla concessione;
- d) la natura e la durata della concessione e le variazioni relative ad essa;
- e) le operazioni cimiteriali inerenti alla sepoltura quali introduzioni o rimozioni di salme.

Articolo 55 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

L'addetto al cimitero è tenuto a redigere il registro delle operazioni giornaliere secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 53 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 seguendo un ordine cronologico.

In base al contenuto di tale registro vengono aggiornate le mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME FINALI

Articolo 56 - Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore in quanto compatibili.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base alla normativa antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento può presentare al comune, entro un anno da tale data, atti e documenti in suo possesso che comprovino tale diritto al fine di ottenere formale riconoscimento.

Articolo 57 - Sanzioni

Chiunque violi il presente regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di €25 ad un massimo di €500.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di €50.

Articolo 58 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e le altre leggi vigenti in materia.

Ogni disposizione contenuta in atti deliberativi del comune in contrasto con la normativa qui disciplinata è abrogata.

Articolo 59 - Entrata in vigore

Il presente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.